

**PROTOCOLLO PER LA PARTECIPAZIONE  
ALLE GARE DI CALCIO, CALCIO A5 E A7 AICS  
E CERTIFICATO VERDE (GREEN PASS)  
PRINCIPALI INDICAZIONI**

Come più volte ribadito, **la nostra Associazione, come ha sempre fatto durante tutto il periodo di emergenza pandemica, si atterrà scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.**

**Come Associazione auspichiamo che i nostri associati seguano le indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie e si vaccinino,** ma non introdurremo limitazioni o divieti per i non vaccinati se non in forza di legge. Ogni squadra partecipante è libera naturalmente di regolarsi come crede, essendo ognuna perfettamente autonoma e allo stesso tempo libera di fissare le proprie regole per il tesseramento di calciatori e dirigenti.

Stiamo lavorando alla revisione dei protocolli sanitari per la partecipazione al campionato, sia a livello nazionale sia a livello locale, naturalmente tenendo conto dell'evoluzione della normativa statale e regionale in materia e in considerazione dell'introduzione del "certificato verde". Contiamo di completarla quanto prima e di pubblicarla sul sito.

Ad oggi, e dopo gli aggiornamenti che il Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul suo sito, **per la partecipazione al campionato la situazione è la seguente:**

- **non è previsto per i calciatori l'obbligo di vaccinazione o di certificato verde per partecipare a competizioni all'aperto di sport di squadra.**
- **non è previsto l'obbligo di vaccinazione o di certificato verde nemmeno per utilizzare gli spogliatoi e fare le docce conseguenti alla partecipazione a competizioni all'aperto di sport di squadra. Si deve rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e utilizzare la mascherina. Ciò è stato confermato da una faq in questi giorni.**
- **Dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre, istruttori, tecnici, collaboratori sportivi, arbitri, amministrativi etc che operano all'interno di strutture sportive, sia che lo facciano per lavoro, sia a fronte di "compensi sportivi" e rimborsi spese sia a titolo volontario e senza percepire alcun compenso, devono essere in possesso di certificazione verde.** Lo prevede l'articolo 3 del decreto legge 127/2021. La disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla

campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. I datori di lavoro (nel nostro caso i legali rappresentanti dell'associazione) sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni;

- **per quanto riguarda l'accesso del pubblico**, se l'impianto può essere "isolato" cioè se è possibile non consentire l'accesso a chiunque (circostanza che non può verificarsi per impianti situati a bordo strada, o in contesti di parchi pubblici e così via) è obbligatorio essere in possesso di green pass per assistere alle gare. Spetta a chi gestisce il sito sportivo, o comunque a chi ne abbia al momento la responsabilità, assicurarne il rispetto.

### Sintesi del protocollo AICS

- **obbligo certificato medico**

La normativa statale e regionale prevedono, per coloro che praticano l'attività sportiva in qualità di calciatori, l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva del gioco del calcio. Il protocollo recepisce quest'obbligo.

Per quanto riguarda i campionati e i Tornei di calcio a 5 e a7, l'Aics prevede l'obbligo del certificato di idoneità non agonistica alla pratica del gioco del calcio;

- **Obbligo di avere, per ogni gara, l'addetto alle procedure di prevenzione del Covid 19.**

Per quanto riguarda le gare dei campionati e tornei di calcio a5 e a7, il compito di valutare l'assolvimento degli adempimenti in merito al rispetto di tali procedure, è di competenza dei gestori degli impianti, Tale decisione presa a settembre 2020, per noi rimane valida e molto opportuna, e la riproponiamo per la stagione 2021/2022, sottoponendola di nuovo alla valutazione dei gestori degli impianti. **Tale addetto deve essere presente anche nelle gare dei tornei.**

- **Obbligo di arrivare e lasciare il campo indossando la mascherina.**
- **Obbligo di rispettare la distanza impersonale di almeno un metro** negli spogliatoi e in qualsiasi assembramento che si possa creare, all'arrivo, durante e alla fine della gara, con esclusione naturalmente dei momenti in cui si svolge la gara.

- **Obbligo di fornire informazione sulle misure di prevenzione** I gestori degli impianti sono tenuti a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID – 19. Dovranno pertanto fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo. Nell'impianto dove si effettuano le gare devono pertanto essere affissi i cartelli necessari a chiarire tutti i comportamenti e le regole dei protocolli covid che saranno al momento in vigore. In particolare come suggerito dalle "linee guida" va affisso il cartello denominato "Lo sport riprende in sicurezza".
- **Obbligo di dotare l'impianto di dispenser** con prodotti igienizzanti. In ogni impianto ci dovranno essere almeno 4 dispenser: - all'ingresso del recinto di gioco, in luogo ben visibile - nello spogliatoio delle squadre - nello spogliatoio dell'arbitro Tutti coloro che accedono al recinto di gioco hanno l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita dall'impianto.
- **Obbligo di misurazione della temperatura corporea:** Prima di consentire l'accesso al recinto di gioco, vi è l'obbligo di misurazione della temperatura corporea per i partecipanti all'attività sportiva e per tutti coloro che a qualsiasi titolo vi accedono. In caso di temperatura maggiore di 37,5 gradi, non dovrà essere consentito l'accesso. Tutti gli impianti dovranno pertanto munirsi di almeno un misuratore di temperatura.
- **Obbligo di istituire il Registro delle presenze.** Prima di consentire a chiunque l'accesso al recinto di gioco è d'obbligo la sua registrazione nell'apposito registro dei presenti nella sede dell'attività sportiva. Chiunque, a vario titolo, entra nel recinto di gioco (atleti, tecnici, dirigenti etc), dovrà pertanto annotare nel registro il proprio nome e cognome e il proprio numero di telefono. Il registro deve essere compilato ogni volta e per ogni accesso giornaliero, e conservato dalla squadra ospitante per almeno 14 giorni.
- **Spogliatoi e docce** Sulla porta d'ingresso deve essere affisso un cartello, riportante il numero massimo di persone che vi possono entrare. All'interno degli spogliatoi è comunque obbligatorio indossare la mascherina. E' obbligatorio fare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni (spogliatoi, e servizi igienici). Allo scopo, in ogni spogliatoio deve essere affisso, in modo ben visibile, il registro nel quale sono puntualmente annotate le pulizie fatte. E' necessario favorire costantemente il ricambio d'aria Presso l'impianto dovrà essere presente almeno un contenitore dove conferire, in appositi sacchetti, mascherine e guanti usati Ognuno deve riporre tutti gli indumenti personali nella propria borsa. Si deve evitare di lasciarli in giro. Non si possono usare attrezzature comuni (asciugacapelli etc)

- **Comportamento da tenere da parte di coloro che accedono all'impianto**

Tutti coloro che a qualunque titolo accedono all'impianto di gioco dovranno:

- entrare nel recinto di gioco indossando la mascherina. La mascherina deve essere indossata correttamente;
- igienizzare le mani all'ingresso e in uscita dall'impianto;
- all'interno del recinto di gioco, in assenza di attività sportiva, tenere la distanza interpersonale di almeno un metro e in caso di affollamento indossare la mascherina;
- all'interno degli spogliatoi indossare obbligatoriamente la mascherina e mantenere la distanza interpersonale anche sotto la doccia;
- non usare dispositivi comuni, quali asciugacapelli, ecc.
- riporre i propri indumenti personali in una borsa e non lasciarli appesi agli attaccapanni;

Tutti i tesserati debbono osservare scrupolosamente quanto disposto dagli addetti alle procedure anti covid, e tenere nei loro confronti un comportamento improntato alla massima correttezza. **Ogni trasgressione sarà punita disciplinarmente.**

- **Compiti dell'addetto al rispetto delle procedure anticovid**

In particolare, gli addetti al rispetto delle procedure anticovid dovranno:

- Vigilare affinché tutti i tesserati accedano al recinto di gioco indossando correttamente la mascherina, e in caso contrario non consentire loro l'accesso;
- Misurare la temperatura corporea a tutti coloro che accedono nel recinto di gioco, e impedire l'ingresso a chi ha temperatura maggiore di 37,5 gradi. Consegnare all'arbitro l'attestazione dell'avvenuta misurazione, secondo il fac simile inviato;
- Accertarsi che sia istituito il registro delle presenze e che vi siano annotati i dati di chi fa ingresso nel recinto di gioco o, in alternativa, che sia consegnato l'elenco di coloro che accedono al recinto di gioco, con il rispettivo numero telefonico. In assenza di registro e/o elenchi, devono informare l'arbitro, che non darà inizio alla gara sino a che il registro non sarà istituito;
- Accertarsi che vi siano i dispenser igienizzanti e vigilare affinché chi fa ingresso nell'impianto li utilizzi;
- Accertarsi che vi sia la cartellonistica prescritta, e segnalare all'arbitro la sua eventuale mancanza;
- Accertarsi che nei propri spogliatoi si indossi la mascherina, sia rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, non vi siano più persone del consentito;

- **Gli arbitri: Misure da adottare e ruolo nel protocollo anticovid**
- L'arbitro dovrà accedere all'impianto **indossando sempre la mascherina**
- Dovrà essere messo a sua disposizione lo spogliatoio arbitrale. E' vietato a chiunque l'ingresso nello spogliatoio arbitrale, a qualsiasi titolo, sia prima sia dopo la gara, a meno che ciò non sia esplicitamente e preventivamente autorizzato dall'arbitro stesso. In ogni caso, chi entra è obbligato ad indossare la mascherina e tenerla indossata per tutto il tempo della permanenza.
- 
- La consegna della distinta giocatori dovrà essere effettuata presso la segreteria dell'impianto o sul campo di gioco dal Dirigente accompagnatore delle squadre o dal gestore gestore dell'impianto, indossando la mascherina.
- La riconsegna dei documenti di gara dovrà essere effettuata presso la segreteria dell'impianto.
- Identificazione dei giocatori partecipanti alla gara: la “chiama” dovrà essere effettuata sul campo da gioco. In caso di pioggia, l'arbitro si tratterà all'interno della segreteria dell'impianto e i calciatori sfileranno davanti a lui, davanti rispettando la distanza di un metro.
- I calciatori, durante la “chiama”, dovranno indossare la mascherina, che abbasseranno solo al momento dell'identificazione.

### **Intervento a seguito di individuazione di caso di COVID-19**

Qualora si venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, il gestore o comunque il responsabile del sito sportivo dovrà contattare la ASL di competenza e seguire tutte le indicazioni da essa fornite. Si suggerisce comunque di avvertire coloro che hanno frequentato gli spazi in contemporanea con la persona affetta dal virus, nonché di procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla ASL di competenza, e di tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione. Spetta all'ASL disporre tutte le misure idonee, comprese quelle relative alla quarantena.

## Normativa di riferimento

- DPCM 13 ottobre 2020 (G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020) Il DPCM individua le discipline sportive «da contatto» (che cioè durante lo svolgimento dell'attività sportiva prevedono occasioni di contatto ravvicinato, anche occasionali, che non consentono il rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalle norme emanate per il contenimento della pandemia da COVID-19). Esso dispone inoltre che è consentito lo svolgimento degli sport di contatto, a livello sia agonistico che di base, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di Promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (G.U. 52 del 2 marzo 2021) che disciplina tra l'altro le misure da adottare in zona bianca per la prevenzione del contagio;
- Ordinanza Ministro della Salute 22 giugno 2021 (G.U. 148 del 23/06/2021) così come modificata con Ordinanza Ministero della Salute 27 agosto 2021 (G.U. 207 del 30/08/2021). Con tali ordinanze si dispone che sino al 31 ottobre “cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 (G.U. 143 del 17/06/2021) che disciplina l'emissione e validazione delle “certificazioni verdi COVID19”;
- Decreto legge 23 luglio 2021, n.105 (G.U. 143 del 23/07/2021) convertito in Legge n.106 del 16 settembre 2021 (G.U. 224 del 18/09/2021). Il testo coordinato è stato ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 30/09/2021. La legge, l'altro, proroga al 31/12/2021 lo stato di emergenza nazionale e dispone a quali attività e servizi si possa accedere, in zona bianca, solo se muniti di certificazione verde (green pass).
- Linee Guida per l'attività sportiva motoria e di base, aggiornate sulla base del decreto-legge 105/2021. Esse forniscono le indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell'esercizio fisico, alle quali devono attenersi i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.
- Decreto Legge 6 agosto 2021 n.111 (G.U. 187 del 06/08/2021) convertito in Legge n.133 del 24 settembre 2021. che disciplina, tra l'altro, la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive all'aperto
- Decreto legge 21 settembre 2021 n.127 che estende, a partire dal 15 ottobre, l'obbligo del green pass in tutti gli ambiti lavorativi pubblici e privati, compreso per i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato.

- le FAQ del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aggiornate al 27 settembre 2021, e le FAQ di carattere più generale sul sito della Presidenza del Consiglio.